



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 423/16/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160 del 22 luglio 2016 di indizione del referendum consultivo del 16 ottobre 2016 riguardante l’istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna, pubblicato sul BURERT n. 226 del 22 luglio 2016;

VISTA la nota del 7 settembre 2016 (prot. n. 47639) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la delibera n. 52/2016, del 7 settembre, recante *“Segnalazione in merito alla presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [...]”* adottata all’esito del procedimento avviato nei confronti della Regione Emilia Romagna a seguito dell’esposto del 2 settembre 2016 a firma del Consigliere regionale Daniele Marchetti con cui veniva segnalata presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 con riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna di un opuscolo dal titolo *“UNITI! Dal fiume Santerno alla*





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Vena del Gesso per realizzare il domani della nostra Comunità” con “cui si spiegano le ragioni a favore della fusione”. In particolare il Comitato ha ritenuto di “potersi evincere la violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000”;

VISTA la nota del 13 settembre 2016 (prot. n. 48372) con la quale il predetto Comitato ha comunicato l’avvenuto adeguamento spontaneo alle disposizioni normative da parte della Regione Emilia Romagna in quanto il documento oggetto di segnalazione “è stato rimosso dalla piattaforma «IoPartecipo+» [...] come tempestivamente verificato”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente e, in particolare, la nota del 6 settembre 2016 con la quale la dott.ssa Elettra Malossi, in qualità di Responsabile del Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale e territoriale della Regione Emilia Romagna ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione uno spazio aperto per la pubblicazione di contenuti (piattaforma “IoPartecipo+”) la cui responsabilità permane in capo ai comuni interessati all’avvio di un percorso partecipativo che accompagni eventuali processi di fusione;
- il sito rappresenta uno strumento di comunicazione istituzionale che la Regione mette a disposizione dei comuni e non un mezzo di comunicazione di massa che in quanto tale sarebbe assoggettato alla disciplina sulla par condicio;
- dal 1 settembre, giorno di affissione al pubblico dei manifesti di convocazione dei comizi, si è provveduto alla sospensione dell’attività della piattaforma, mantenendo tuttavia inalterata l’informazione storica ivi contenuta;
- l’opuscolo oggetto di segnalazione è stato inserito in rete il 30 agosto 2016 e, dunque, prima della data di convocazione dei comizi elettorali ed è reperibile non con accesso alla home page della piattaforma “IoPartecipo+”, bensì in una sezione appositamente dedicata;
- il contenuto dell’opuscolo oggetto di segnalazione, che illustra i principali vantaggi della fusione, è analogo a quello di altri documenti e notizie presenti sul sito e non sembra rilevare ai fini della violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 226 del 22 luglio 2016 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160 del 22 luglio 2016 di indizione del referendum consultivo del 16 ottobre 2016 riguardante l’istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di



D



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice nella Città Metropolitana di Bologna ha avuto inizio il periodo durante il quale trova applicazione il divieto sancito dalla disposizione citata. Pertanto la pubblicazione in data 30 agosto 2016, sul sito istituzionale della Regione, dell'opuscolo oggetto di segnalazione rientra nel periodo considerato dalla norma;

PRESA VISIONE dell'opuscolo intitolato "*UNITI! Dal fiume Santerno alla Vena del Gesso per realizzare il domani della nostra Comunità*", allegato alla documentazione istruttoria, che reca un'elencazione di possibili vantaggi che deriverebbero dalla fusione dei Comuni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna dell'opuscolo oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è rivolto alle amministrazioni pubbliche e risulta *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito della Regione Emilia Romagna del documento oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto non sussistono i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente né l'impersonalità in quanto tale documento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che la fattispecie descritta integra gli estremi della violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO tuttavia che la rimozione dal sito istituzionale del predetto ente del documento, come risulta dalla nota trasmessa dal competente Comitato in data 13 settembre 2016, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, pertanto, dell'intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte della Regione Emilia Romagna;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capeccchi

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero4.....
(quattro) pagine,
progressivamente numerate da pag.1.....
a pag.4.....

Roma 10.X.2016

